

VOTATE IN CONSIGLIO REGIONALE LE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CACCIA

IMPORTANTI INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DI UNGULATI E SPECIE NOCIVE

POSSIBILITA' DI CACCIA NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE

È stato votato in Consiglio Regionale un emendamento al ddl 101 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2011", che per la prima volta dal 1996 modifica in modo sostanziale l'attuale legge regionale in materia di protezione della fauna selvatica (l.r n. 70 del 1996).

Tre gli articoli fondamentali di questo emendamento che dà una risposta concreta al mondo venatorio, a quello agricolo e riduce fortemente i danni pagati da enti locali e comprensori di caccia. Viene introdotta la possibilità di cacciare per tutto l'anno le specie individuate come nocive, si estende il periodo di caccia agli ungulati, dal 1 giugno al 15 marzo e sono state modificate le disposizioni relative al carniere giornaliero e stagionale per il prelievo selettivo degli ungulati.

L'obiettivo principale di questo documento – spiega Gian Luca Vignale, firmatario dell'emendamento e Presidente della III Commissione Consiliare Caccia e Pesca – era quello di dare delle immediate risposte alle tante richieste e solleciti provenienti dal mondo agricolo oltre che da quello venatorio.

Era infatti oramai unanime – prosegue il consigliere – l'esigenza di risolvere il problema di ungulati e nocivi che ogni anno sono causa di danni all'agricoltura e fonti di pericolo per l'uomo, oltre che motivo di grande sperpero di denaro della Regione nel pagamento dei danni. Attraverso l'estensione del periodo di caccia e l'introduzione di piani di abbattimento straordinari la presenza di nocivi e ungulati verrà sicuramente ridotta e resa compatibile con il territorio.

Inoltre con questo documento si inserisce un principio che garantirà alla nostra Regione importanti ricadute sul territorio e la sostenibilità economica dei bilanci dei Comprensori alpini e degli Ambiti territoriali di caccia. Infatti l'aver consentito la possibilità di ospitare cacciatori di altre regioni garantirà una presenza turistica che avrà positive ricadute anche per gli albergatori, gli agriturismi venatori e non e per il commercio.

È evidente – conclude Vignale – che questo testo sia solo una piccola, ma importante correzione di una legge votata 15 anni fa e che oggi necessita di una profonda modifica. E' altrettanto evidente che molti altri provvedimenti sarebbero stati necessari per migliorare la presenza compatibile delle specie nocive. Per questo serve l'approvazione celere di un testo di legge, come il PDL n.104, di cui sono promotore e primo firmatario in grado di trasformare l'attività venatoria in un vero e proprio strumento di promozione, di sviluppo economico e di tutela ambientale e paesaggistico.

Per quanto concerne i parchi, il ddl n. 54, "Modifiche alla legge regionale n.19 del 2009", approvato dal Consiglio regionale, che interviene sul "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", tra le molte novità introduce anche per la prima volta, la possibilità di caccia all'interno delle aree protette.

Grazie infatti all'emendamento Vignale, viene per la prima volta in Piemonte superato il divieto di esercizio venatorio nei parchi che, anche a titolo oneroso, potrà essere svolto da "cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

Inoltre i parchi che non provvederanno ad una corretta attuazione di piani di contenimento, potranno essere penalizzati dalla Regione con minori trasferimenti economici.

L'approvazione dell'emendamento da me presentato, spiega Gian Luca Vignale, porterà il Piemonte ad essere la prima regione in Italia che permette ai cacciatori residenti nell'area di poter cacciare anche a titolo oneroso.

Questa novità porterà sicuri ritorni – prosegue il Presidente della III Commissione Caccia e Pesca – ai parchi e al territorio non solo per l'immediato pagamento di onere per poter cacciare ma anche per la crescita di un settore importante, come quello turistico venatorio, fino ad oggi non sufficientemente promosso o valorizzato.

Inoltre – conclude Vignale – il ricorso a cacciatori e l'intensificazione dei piani di abbattimento anche nelle aree protette sarà uno strumento per rimediare alla presenza eccessiva e al proliferare delle specie nocive, causa di grandi problemi per cittadini ed enti, che spesso nei parchi trovano veri e propri rifugi. Questa legge è quindi un ulteriore tassello verso l'opera di promozione dell'attività venatoria come strumento di tutela e valorizzazione del territorio oltre che di promozione e conseguente sviluppo economico.

Gian Luca Vignale

Consigliere PDL Regione Piemonte

Presidente III Commissione Caccia e Pesca della Regione Piemonte

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni C.A.; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, in accordo con l'Osservatorio regionale, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

2 bis. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis, ad eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 37. In deroga a quanto previsto all'art. 41, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i requisiti accessori.”

2. Dopo l'articolo 29 dell l.r. 70/1996, è inserito il seguente;

“29 bis. (Interventi di contenimento straordinari)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.

2. Le Province, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini competenti per territorio, dei concessionari di Aziende faunistico-venatorie e di Aziende agri-turistichevenatorie, approvano, previo parere dell'ISPRA, piani di contenimento delle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone o cose.

3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini competenti per territorio.

4. La Provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 44 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“ Ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia agli ungulati può essere autorizzato, per sesso e classi di età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo.”

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:

a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., approvati dalla Giunta Regionale;”.

5. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“ 4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta sentita la Commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.”

7. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996, è abrogata.